CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifica all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale

Presentata il 21 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende semplificare la procedura di presentazione delle liste in occasione di consultazioni elettorali per gli enti locali. Infatti, si prevede l'esenzione dall'obbligo di raccolta e quindi di autenticazione delle firme per quei movimenti politici che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) sono rappresentati con propri gruppi al Parlamento europeo o al Parlamento italiano, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

b) nelle ultime elezioni politiche hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;

c) nell'ultima elezione per il Parlamento europeo hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio;

d) la lista è contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia con-

tenuto quello di un partito o di un gruppo politico esclusi da tale obbligo, per i motivi sopra indicati.

L'avvenuta elezione di almeno un candidato al Parlamento italiano o al Parlamento europeo è indiscutibile prova che il gruppo politico è radicato nel territorio della Repubblica ed è sostenuto da un consistente numero di elettori.

Inserendo quanto testè enunciato, la presente proposta di legge intende armonizzare la sottoscrizione per la presentazione dei candidati per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali con quanto disposto dalla legge vigente in materia di presentazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere o che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è, altresì, richiesta per i partiti o i gruppi politici che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti, ai sensi del presente comma, da tale obbligo ».

ART. 2.

1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento delle convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere o che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è, altresì,

richiesta per i partiti o i gruppi politici che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti, ai sensi del presente comma, da tale obbligo ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26

14PDL0017730